



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 5 del 24 settembre 2026

Oggetto:

Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	elenco delle Unità di Gestione
B	Si	elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico

Allegati n. 2

- A* *elenco delle Unità di Gestione*
c276753da3cbda67bf24619412f74b5ca703f2e96d620a3aa9c780862ba5aa4
- B* *elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico*
76be6e1d50fed668bd5c4ac7837b08ef50dc6281b6d07c7616e5630ccfcbeb1a

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- gli articoli 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e 117, comma 1 del d.lgs 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) che consentono al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica limitatamente al territorio regionale di riferimento;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il citato regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art.65, secondo cui, per evitare la diffusione delle malattie di categoria A, l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che introduce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che include alcuni comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione del 04 agosto 2025 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che aggiorna l'elenco dei comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1753 della Commissione del 18 agosto 2025 che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, e che aggiorna l'elenco dei Comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 23 ottobre 2025, che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 18 dicembre 2025 ;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla PSA del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus

scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della peste suina africana»;

- il "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028", trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario straordinario alla PSA;
- il DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;
- l'art. 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica.

Viste altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in particolare gli articoli 11 e 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;
- la legge regionale n. 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 che dispone circa gli interventi di controllo all'interno delle riserve naturali regionali;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19 ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;
- il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario alla PSA;
- il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario Straordinario con prot. n. 0000667-09/07/2025-CSPSA-MDS-P;
- il Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, approvato con l'Ordinanza del Commissario alla PSA n.1/2026 del 04.02.2026 e rinnovato con l'Ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2026 del 06.07.2026
- il D.L. 63/2024, convertito con Legge 101/2024, che modifica l'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, per quanto riguarda la caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola, e considerato che tale modifica legislativa si qualifica come norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti;
- la nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica che spaziale attraverso l'attività venatoria;
- l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del sopra citato DL 63/2024 convertito con Legge 101/2024, secondo cui è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185";

- la Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

- la Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città Metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 40 e 42 che disciplinano le aree recintate per l'addestramento dei cani e l'art. 93 "Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica" che specifica al comma 2 che per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno;

- la DGR n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana-PSA)” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

- la DGR n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) - ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);

- la DGR n. 631 del 26.05.2025 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2025-2026;

- la DGR n. 739 del 09.06.2025 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

Vista la DGR n. 665 del 26.05.2026 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2026-2027;

Vista la DGR n. 679 del 08.06.2026 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2026-2027;

- la DGR 310/2016 e succ. mod. relativa alle procedure relative per gli interventi di controllo faunistico;

- la DGR n. 941 del 05.08.2024 e s.m.i. "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992 ed in particolare il punto 7.1 dell'Allegato A che prevede gli aggiornamenti dei mezzi di prelievo in attività di controllo;

- la DGR n. 1558 del 23.12.2024 "L.R. 3/94 art. 37. Piano di controllo straordinario delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana per il periodo 2025-2028";

- la DGR n. 54 del 27.01.2025 "Piano regionale straordinario per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana per il periodo 2025-2028", intervenuta a modificare la suddetta DGR n. 1558/2024, ed in particolare il punto 4.4. dell'Allegato B, "Metodo di prelievo: GIRATA" che prevede l'utilizzo di tale metodo per tutto l'arco annuale con la presenza massima di trenta persone e l'utilizzo obbligatorio di "cane limiere" abilitato da ENCI;

- la DGR n. 88 del 9.02.2026 "Art. 48 l.r. 30/2015; art. 28 bis l.r. 3/1994. Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2026 – 2028";

- l'art. 5 comma 6 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 del 06.07.2026 6. definisce che entro il giorno 5 di ogni mese le Regioni inviano i dati di abbattimento del mese precedente per ciascuna UDG ricadenti in tale zona indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target prestabilito;

- la DGR 473/2022 "L.R. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025" e le modificazioni ed integrazioni successive;

- la DGR n. 528 del 15.05.2023 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento "Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" - revoca DGRT 17/2010, integrazione DGR 1185/2014 e DGR 1281/2017";

- la DGR n. 711 del 26.06.2023 "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-approvazione";

- la DGR n. 1147 del 04.08.2025 "Modifiche e sostituzione degli allegati A e B alla DGR 711/2023 "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-Approvazione";

- la DGR n. 1146 del 04.08.2025 "Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare. Destinazione risorse alle Aziende USL Toscane per le S. V. 2025/2026 e 2026/2027";

- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10.11.2023-Approvazione "Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale";

- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000316-01/04/2026-CSPSA-MDS-P con la quale viene espresso parere favorevole all'adozione delle procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale ai sensi dell'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 1/2026 CS-PSA,

- il Decreto Dirigenziale n° 5191 del 11/03/2024 "Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Centrale di I° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 s.m.i.;

- il Decreto Dirigenziale n° 6153 del 24.03.2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Massa Carrara e s.m.i.;
- il Decreto n. 17816 del 02-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Lucca” e s.m.i.;
- il Decreto n.18392 del 08-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pisa” e s.m.i.;
- il Decreto n.18910 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Arezzo” e s.m.i.;
- il Decreto n.18912 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Siena”
- il Decreto n.18967 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Grosseto” e s.m.i.;
- il Decreto n.18971 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pistoia”
- il Decreto n.18972 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Prato” e s.m.i.;
- il Decreto n.18973 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Livorno” e s.m.i.;
- il Decreto n.19809 del 02-09-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Firenze” e s.m.i.;
- il Decreto Dirigenziale n° 16652 del 20.07.2024 “Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata in provincia di Massa Carrara di cui all'allegato 1 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023”
- il Decreto Dirigenziale n° 23409 del 05-11-2025 “Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata nelle Zone a RESTRIZIONE PSA- ai sensi del Regolamento (UE) 594/2023”
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 17 gennaio 2022 “Disposizioni urgenti per la peste suina africana”;
- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10 novembre 2023 - Approvazione “Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;
- il Decreto Dirigenziale n.7914 del 14 aprile 2026 “Sorveglianza Sanitaria della fauna selvatica di cui alla DGRT 1147/2025. Programmazione 2026”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 23.08.2024;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2024 del 02.10.2024;

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025 del 14.07.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2025 del 04.08.2025;
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000826-12/08/2025-CSPSA-MDS-P “errata corregge -chiarimento art. 1 e trasmissione allegato 1 Ordinanza n.4/2025”;
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 0000909-08/09/2025-CSPSA-MDS-P “PSA – Chiarimento art. 4 comma 3 Ordinanza n.3/2025 integrata dalla n.4/2025 – Deroga condizionata alla residenza anagrafica”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2025 del 13.10.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 del 30.10.2025;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 gennaio 2026 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana.” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 26.01.2026
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 2/2026 del 04.02.2026;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2026 del 27.03.2026 Proroga Ordinanza n.7/2025 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 del 06.07.2026 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2026 del 06.07.2026 Rinnovo Ordinanza n.1/2026 Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.160 del 17 luglio 2026 “Nomina del Commissario straordinario regionale per la gestione dell'emergenza Peste Suina Africana (PSA), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 53/2001”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.164 del 21 luglio 2026 “Integrazione dei componenti della Cabina di Regia istituita con Decreto del Presidente n. 160 del 17/07/2026”;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2026 del 10.08.2026 Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia Romagna;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10 settembre 2026 “Erogazione finanziamenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.2/2026 del 04.02.2026” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 12.05.2026

Dato atto che l'Ordinanza 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA del 06 luglio 2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, sopra richiamata, dispone specifiche misure di controllo nei Comuni e nelle Unità di Gestione (UDG) a seconda della individuazione in:

- Zona Soggetta a Restrizione II e III (zona infetta);
- Zona Soggetta a Restrizione I;
- Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV);
- Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia (di seguito Zona a Riduzione).

Dato atto che la suddetta Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 autorizza, per le UDG ricadenti nella Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme e modalità dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027;

Preso atto altresì che la medesima Ordinanza definisce le modalità con cui i reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal D.L. 9/2022;

Considerato quale obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia si diffonda nei territori toscani per le ripercussioni economiche e sociali che si avrebbero in tale eventualità;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massiccia riduzione della presenza del cinghiale definiti dal Piano straordinario e dalle indicazioni operative per il sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2026 del 10 agosto 2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 7/2026;

Ritenuto che le suddette misure straordinarie possano applicarsi anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, in modo da ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali;

Valutato in particolare necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti Autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle AUSL, le Polizie provinciali, la Polizia della Città Metropolitana di Firenze, gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 e delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine, ciascuno per l'ambito di propria competenza;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle Zone di Restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle Zone di Restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle Zone a Restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ritenuto opportuno, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle Zone di Restrizione di tipo I e II per Peste Suina Africana (PSA) e nel sub-cluster definito dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026, stabilire che il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente Locale, istituito ai sensi della DRGT n. 1519 del 18.12.2023, individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del Sindaco competente, su proposta del GOT;

Dato atto che sarà cura dell'AUSL competente territorialmente:

- l'individuazione dei requisiti necessari dei punti di raccolta nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'individuazione dei requisiti necessari per la realizzazione/adeguamento dei Centri di raccolta Selvaggina (CRS) e/o Centri di lavorazione Selvaggina (CLS) ai sensi della DGR 528/2023 e secondo le prescrizioni del Reg. (UE) 2023/594 nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'erogazione del rimborso ai Comuni/soggetti gestori, per gli eventuali oneri di adeguamento del punto di raccolta, CRS e CLS, debitamente documentati, ed eventualmente, previo accordo, degli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc);

Dato atto che restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative, per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività che di cui sopra, stabilire che la Azienda USL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti;

Ritenuto opportuno pubblicare sul portale istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei territori ricompresi nelle Zone di Restrizione, così come definite dal Regolamento di esecuzione UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. 394/91) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, in cui :

- sono stabiliti gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026.
- Per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato A -Sez. A1 presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2026/2027, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
- Nelle UDG, di cui all'Allegato A -Sez. A1, dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le forme previste dalla Regione Toscana nel calendario venatorio; per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI. La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prelievo annuali indicati per ciascuna Unità di Gestione comportano l'attivazione da parte dell'Autorità regionale dei poteri sostitutivi d'urgenza e procedere comunque con il depopolamento forzato (art. 11 bis comma 7, art. 13, della L.R. 3/1994; art. 4 comma 10 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/26).

Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno pubblicare l'Allegato B al presente Atto con l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico che possono essere attuate, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026, nelle Zone di Restrizione o Riduzione numerica

individuare. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno in base a quanto previsto all'art. 34 bis della L.R. 3/94, consentire la realizzazione di centri di raccolta ai sensi della DGR 528/2023 e DGR 1185/2014 e delle relative strutture di eviscerazione, collocati in territorio rurale al fine di facilitare le operazioni di controllo sanitario, biosicurezza e tracciabilità in loco dei capi abbattuti;

Ritenuto opportuno, ai fini della prevenzione ed eradicazione della PSA, attivare gli interventi di controllo della specie cinghiale per motivi sanitari tramite richiesta del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della DRG n. 1519 del 18.12.2023;

Considerato che:

- il prelievo venatorio e le azioni di depopolamento sul cinghiale, ai sensi delle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026, possono essere attuati con le metodologie previste dai piani tecnici (compresi gli interventi in controllo faunistico, la girata e la braccata laddove consentito e nel rispetto rigoroso dei protocolli di biosicurezza);

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico di cui all'art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno, anche come "ulteriore ATC" e consentire l'eventuale riconoscimento dell'equipollenza di analoghi titoli abilitativi rilasciati esclusivamente da Province e Regioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992;

- risulta necessario, visti i Disciplinari nazionali ENCI per l'abilitazione dei cani limieri, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, autorizzare la detenzione di cervidi provenienti da allevamento per effettuare le prove abilitative;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, nelle Zone a Restrizione, nelle zone CEV e nelle aree soggette a misure speciali di controllo per il sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna, disporre che tutti i cinghiali prelevati sia in attività venatoria che in interventi di controllo faunistico siano obbligatoriamente registrati nell'immediato tramite l'applicazione digitale della Regione Toscana, APP Tesserino venatorio digitale TOSACCIA, al fine di consentire il monitoraggio in tempo reale del target richiesto dalla Struttura Commissariale;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, esclusivamente per la specie cinghiale per gli interventi in Zona di Restrizione, individuare la figura di "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA";

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, consentendo l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, o aventi residenza venatoria in Toscana, nonché provvedere per le aree protette di cui 394/91 e alla L.R. 30/2015 ad equiparare gli operatori abilitati al controllo degli ungulati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, applicare la deroga prevista dall'art. 4, comma 3 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 rispetto ai divieti generali di cui ai commi 1 e 2, autorizzando l'utilizzo fino a cinque Aree Addestramento Cani (AAC) recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in in Zona di Restrizione, esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività

d'istituto di controllo faunistico del cinghiale; tali attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza di cui agli Allegati 1 e 3 della medesima ordinanza, ivi compresi i requisiti della doppia recinzione previsti dal D.M. 28 giugno 2022;

Precisato altresì, che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 n. 7/2026 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Acquisito in data 11/09/ 2026 con protocollo 0709103 il parere favorevole del Commissario Straordinario per PSA, relativamente ai contenuti della presente Ordinanza;

Preso atto che in suddetto parere si precisa: “Con specifico riferimento alla zona di riduzione numerica del cinghiale, si esprime altresì parere favorevole alla sua articolazione come rivista dalla Regione Toscana e riportata nell'Allegato A alla proposta di Ordinanza, che costituisce pertanto il riferimento territoriale per l'applicazione delle relative misure.”

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente;

ORDINA

1. che, nei territori elencati nell'allegato I Parte II (Zona di Restrizione II) e Parte III (Zona di Restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (Zona Infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i., comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate - ad integrazione delle Ordinanze CS-PSA vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. i comuni devono affiggere all'ingresso dei centri abitati e dei paesi apposita segnaletica, predisposta dal Servizio Veterinario (di seguito SV) dell'AUSL territorialmente competente, di avviso di accesso in Zona di Restrizione per PSA;

b. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

c. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

d. per le attività di prelievo venatorio e controllo faunistico si rimanda all'Allegato B (sezioni B1 e B2) del presente Atto e di questo facente parte integrante;

e. i GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale

deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo le priorità e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente Atto. Relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette poste in Zone di Restrizione si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle Ordinanze CS-PSA con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

f. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

g. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II e III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026;

i. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

2. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (Zona di Restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate- ad integrazione delle Ordinanze CS-PSA vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

b. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure

amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

c. per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico si rimanda all'Allegato B del presente Atto;

d. i GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo le priorità e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e sono attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente Atto. Relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette poste in Zone di Restrizione si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle Ordinanze CS-PSA con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

e. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza; relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle ordinanze commissariali con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni;

f. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026;

g. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3

del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

3. nei Comuni ricadenti nella Zona CEV, il cui elenco è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;

4. che, nelle Unità di Gestione (UDG) o in loro porzioni territoriali incluse nelle “Zone a Riduzione numerica”, di cui all'allegato A al presente Atto, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite; relativamente agli obiettivi di depopolamento per le aree protette poste in zona di riduzione si rimanda all'Allegato A del presente atto;

5. che alle UDG ricadenti anche solo parzialmente nel buffer della Zona di Riduzione, come stabilita dagli Atti della Struttura Commissariale, si applica in tutto il territorio la gestione prevista per tale Zona, fatte salve le porzioni eventualmente ricadenti in Zona di Restrizione I, II, III o Zona CEV;

6. che i GOT abbiano il ruolo di supporto alle attività di coordinamento della struttura commissariale per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e che svolgano il coordinamento territoriale delle attività, tra cui il depopolamento e garantiscano la puntuale attuazione delle Ordinanze, Note e protocolli ufficiali emanati dal Commissario Straordinario PSA;

7. di pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. 394/91) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, in cui :

- sono stabiliti gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026.
- Per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato A -Sez. A1 del presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2026/2027, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
- Nelle UDG, di cui all'Allegato A -Sez. A1 dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le forme previste dalla Regione Toscana nel calendario venatorio; per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI. La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prelievo annuali indicati per ciascuna Unità di Gestione comportano l'attivazione da parte dell'Autorità regionale dei poteri sostitutivi d'urgenza e procedere comunque con il depopolamento forzato (art. 11 bis comma 7, art. 13, della L.R. 3/1994; art. 4 comma 10 Ordinanza CS-PSA n. 4/26).

Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

8. che, considerata la necessità di ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, è consentita l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, anche come ulteriore ATC, o aventi residenza venatoria in Toscana,

nonché quelli a cui sia riconosciuta equipollenza per analoghi titoli rilasciati esclusivamente da Province e Regioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992; è altresì consentito l'utilizzo dei cacciatori indicati nelle liste per le altre UDG come da Allegato B. Nelle aree protette di cui L. 394/91 e alla L.R. 30/2015 gli operatori abilitati al controllo degli ungulati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 sono equiparati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie; risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico di cui all'art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno,

9. che, per quanto riguarda le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani recintate, oltre a capi di cinghiale già autorizzati, possono essere ivi detenuti cervidi provenienti da allevamento. In applicazione della deroga prevista dall'art. 4, comma 3 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 rispetto ai divieti generali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di cinque Aree Addestramento Cani (AAC) recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in Zona di Restrizione, esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività d'istituto di controllo faunistico e depopolamento del cinghiale; tali attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza di cui agli Allegati 1 e 3 della medesima Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, ivi compresi i requisiti della doppia recinzione previsti dal D.M. 28 giugno 2022;

10. che, fatto salvo quanto previsto dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i SV delle AUSL, le polizie provinciali, la polizia della Città Metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;

11. che tutti i cinghiali prelevati nelle aree a restrizione in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana e che a cura dei soggetti gestori delle aree protette siano inseriti, senza ritardo, i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;

12. che nelle Zone a restrizione l'ATC territorialmente competente trasmetta alle rispettive Polizie Provinciali un elenco di soggetti idonei per i compiti di supervisione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 37) della L.R. 3/94 autorizzati con specifico NUI di carattere sanitario dalla Regione Toscana, ciascuno denominato "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA". Tali operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro dei Cacciatori al cinghiale in forma collettiva di cui al Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 36/r/2022 art. 73);
- possesso della specifica abilitazione ex-art. 37) comma 4) L.R. 3/94;
- soggetto riconosciuto quale operatore in biosicurezza a seguito di specifica formazione ai sensi della Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n°5/2023 e della relativa nota prot. 523858 del 19/11/2023 della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di Regione Toscana. La Polizia Provinciale con proprio provvedimento provvederà alla nomina di tali soggetti in numero di almeno due per ciascun comprensorio operativo con funzioni di Soggetto Responsabile fornendo le necessarie prescrizioni utili alla piena funzionalità del servizio;

13. che, in quanto riferiti ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle AUSL territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle Zone di Restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle Zone di Restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle Zone di Restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
- la traslocazione di mezzi e strutture per l'attuazione del depopolamento previsto nelle Zone di Restrizione dalle Ordinanze CS-PSA vigenti;

14. che, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle Zone di Restrizione di tipo I, II e [III](#) per PSA, nel sub-cluster definito dall'Ordinanza CS-PSA 7/2026, [nelle zone a riduzione e le altre zone indenni](#), il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) di II° livello individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati dal Sindaco competente. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari per i punti di raccolta individuati, secondo quanto previsto dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. L'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

15. che, al fine di valorizzare la corretta gestione delle carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento nelle Zone di restrizione, [riduzione e le altre zone indenni](#), il GOT di II° livello individua all'interno delle suddette zone uno o più CRS e/o CLS che devono essere appositamente designati. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dall' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. A seguito della preventiva valutazione di congruità e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, l'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati. Il rimborso può essere erogato, in funzione delle contingenze economiche determinate dal mutamento del quadro epidemiologico, anche a titolo di compartecipazione degli oneri sostenuti;

16. che, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività di cui al punto 13, di stabilire che l'AUSL stipuli accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti;

17. che siano rafforzate le operazioni, da parte delle competenti autorità, su tutto il territorio della Regione, finalizzate al corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta delle strade e autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con adeguata frequenza;

18. di vietare l'eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti nella Zona di Riduzione;
19. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:
- le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e della Città Metropolitana siano intensificate anche avvalendosi degli operatori previsti nella DGR 1519/2023 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento;
- nelle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possano essere attuati, oltre

che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego, da parte di un conduttore abilitato, di un cane limiere abilitato e un numero di operatori non superiore a 30;

- e) nelle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 a cura dei rispettivi soggetti gestori, siano inseriti senza ritardo i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;
- f) nei siti della rete Natura 2000 che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio sul cinghiale possono essere attuati anche in forma collettiva;
- g) ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani annuali di controllo del cinghiale, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
- h) i capi abbattuti in controllo sono destinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

20. che i GOT possano avvalersi anche di altre figure professionali, oltre a quelle definite nell'Ordinanza n. 3/2025, per implementare l'efficacia e la verifica delle azioni affidategli.

21. che, l'adeguamento alle disposizioni emanate dal Commissario Straordinario alla PSA degli Allegati A e B al presente Atto, viene disposto con provvedimento condiviso del Responsabile del Settore Sanità animale, Sicurezza Alimentare e Salute dell'Ecosistema e del Responsabile Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne della Regione Toscana;

22. che, gli obiettivi di depopolamento indicati dalla presente Ordinanza e nella DGR 1519/2023 si applicano ai sensi dell'art. 4 comma 17 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 anche nelle aree percorse da incendi ove sia ravvisata la presenza della specie cinghiale, in tutto il territorio regionale, in deroga all'art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353;

23. che i Servizi Veterinari delle AUSL garantiscano il personale veterinario per l'erogazione dei corsi di biosicurezza di cui all'allegato 1 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e successive modificazioni, da attuarsi anche per le zone indenni.

DA ATTO

che i maggiori costi derivanti al S.S.R. dall'attuazione delle azioni di cui al punto 13,14 e 15 del dispositivo, la cui esatta quantificazione sarà legata all'evoluzione della situazione epidemiologica, ma che si ritiene di poter stimare in circa euro 1.000.000,00, trovano copertura:

- per euro 800.000,00 nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24136 - Interventi istituzionali in sanità – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
- per euro 200.000,00 nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24361 – Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale del SSR – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026; che l'attribuzione e l'erogazione delle risorse di cui sopra a favore delle AUSL territorialmente competenti sarà disposta con successivi atti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

DISPONE

- la presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana" e con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 gennaio 2026 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana." con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 26.01.2026;
- la pubblicazione integrale del presente Atto, unitamente agli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- le misure previste dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT e rimangano in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- è fatto obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A**Allegato A SEZIONE A1 “AREE CACCIABILI”**

COD_UDG	COMPR	NOME	AREA UDG (ha)	VOC_CING	PIANO PRELIEVO 2026-27
AAV_FI_08	FI04	I LEONI IL MONTE	574	AREA VOCATA/NON VOCATA	35
AAV_FI_11	FI04	LE MASCHERE	118	AREA VOCATA/NON VOCATA	24
AAV_FI_13	FI04	IL MACETO ROVIGNALE	455	AREA NON VOCATA	39
AAV_FI_18	FI04	POGGIO AI SEGUGI	755	AREA VOCATA/NON VOCATA	30
AAV_FI_20	FI04	MASSETO	265	AREA VOCATA/NON VOCATA	14
AAV_FI_21	FI04	PANZANO	490	AREA VOCATA/NON VOCATA	26
AAV_FI_24	FI04	BRENZONE	217	AREA VOCATA	10
AAV_FI_26	FI04	IL PERO	118	AREA VOCATA	11
AAV_FI_28	FI04	CASTELLO DEL TREBBIO	186	AREA VOCATA	17
AFV_FI_03	FI04	BIVIGLIANO	660	AREA VOCATA/NON VOCATA	50
AFV_FI_05	FI04	CAFAGGIOLO	763	AREA VOCATA/NON VOCATA	75
AFV_FI_13	FI04	I CINI	408	AREA VOCATA/NON VOCATA	38
AFV_FI_18	FI04	LA CASA E IL CORNIOLO	481	AREA VOCATA/NON VOCATA	17
AFV_FI_19	FI04	LA DOGANA	441	AREA VOCATA/NON VOCATA	32
AFV_FI_22	FI04	LA TRAVERSA	523	AREA VOCATA	27
AFV_FI_23	FI04	LE FONTI	447	AREA VOCATA/NON VOCATA	56
AFV_FI_32	FI04	PANNA	697	AREA VOCATA	80
AFV_FI_40	FI04	SCHIFANOIA	634	AREA VOCATA/NON VOCATA	17
AFV_FI_41	FI04	TAGLIAFERRO	525	AREA VOCATA/NON VOCATA	53
AFV_FI_42	FI04	VAGLIA	929	AREA VOCATA/NON VOCATA	93
AFV_FI_43	FI04	VALDASTRA SASSOLO	527	AREA VOCATA/NON VOCATA	27
AFV_FI_47	FI04	VOLMIANO	427	AREA VOCATA/NON VOCATA	51
AFV_FI_48	FI04	LA MARTINA	432	AREA VOCATA/NON VOCATA	23
AFV_FI_54	FI04	IL PASSEGGERE	433	AREA VOCATA/NON VOCATA	23
AFV_PO_02	FI04	ARTIMINO	482	AREA VOCATA/NON VOCATA	104
DGC_FI_09	FI04	FIRENZUOLA AV	17981	AREA VOCATA	371
DGC_FI_10	FI04	SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE AV	5065	AREA VOCATA	425
DGC_FI_11	FI04	BARBERINO DI MUGELLO AV	7247	AREA VOCATA	218
DGC_FI_12	FI04	PONTASSIEVE AV	5019	AREA VOCATA	417
DGC_FI_13	FI04	BORGIO SAN LORENZO AV	6677	AREA VOCATA	321
DGC_FI_14	FI04	CALENZANO AV	5012	AREA VOCATA	279
DGC_FI_15	FI04	FIESOLE AV	1418	AREA VOCATA	182
DGC_FI_16	FI04	VAGLIA AV	3002	AREA VOCATA	303
DGC_FI_17	FI04	SESTO FIORENTINO AV	1453	AREA VOCATA	128
DGC_FI_19	FI04	SCARPERIA ANV	2443	AREA NON VOCATA	38
DGC_FI_20	FI04	BARBERINO DI MUGELLO ANV	1675	AREA NON VOCATA	192
DGC_FI_21	FI04	PONTASSIEVE ANV	4169	AREA NON VOCATA	201
DGC_FI_22	FI04	MONTEGIOVI ANV	2706	AREA NON VOCATA	116
DGC_FI_23	FI04	CALENZANO ANV	1657	AREA NON VOCATA	125
DGC_FI_24	FI04	CAMPI-SIGNA ANV	3477	AREA NON VOCATA	17
DGC_FI_26	FI04	VAGLIA-SESTO ANV	1919	AREA NON VOCATA	41
DGC_FI_30	FI04	VICCHIO-BORGIO ANV	5026	AREA NON VOCATA	122
DGC_FI_31	FI04	FIRENZUOLA ANV	3477	AREA NON VOCATA	57
DGC_PO_06	FI04	CARMIGNANO AV	861	AREA VOCATA	119
DGC_PO_07	FI04	POGGIO A CAIANO ANV	533	AREA NON VOCATA	29
DGC_PO_10	FI04	CARMIGNANO ANV	2017	AREA NON VOCATA	219
ZRV_FI_01	FI04	BARCO RIFREDO	1044	AREA VOCATA	50
ZRV_FI_02	FI04	BORGIO SAN LORENZO	498	AREA NON VOCATA	26
ZRV_FI_04	FI04	BOVECCHIO	57	AREA NON VOCATA	6
ZRV_FI_05	FI04	CAFAGGIO	409	AREA NON VOCATA	21
ZRV_FI_18	FI04	FILIGARE	200	AREA NON VOCATA	10
ZRV_FI_22	FI04	IL COLLE	36	AREA NON VOCATA	2
ZRV_FI_24	FI04	LA MARINA	258	AREA VOCATA/NON VOCATA	14
ZRV_FI_26	FI04	LAGO I SECCHI	8	AREA NON VOCATA	1
ZRV_FI_28	FI04	LE MOZZETE	230	AREA NON VOCATA	11
ZRV_FI_29	FI04	LE SELVE	166	AREA NON VOCATA	9
ZRV_FI_39	FI04	PIETRAMALA	87	AREA NON VOCATA	5
ZRV_FI_42	FI04	POGGIO ALLA POSTA	154	AREA NON VOCATA	8
ZRV_FI_43	FI04	POGGIO PARADISO	55	AREA NON VOCATA	5
ZRV_FI_45	FI04	PRATOLINO	84	AREA NON VOCATA	5
ZRV_FI_47	FI04	S. DONATO	42	AREA VOCATA	15
ZRV_FI_51	FI04	S.GAVINO	127	AREA NON VOCATA	8
ZRV_FI_56	FI04	STARNIANO	280	AREA VOCATA	57
ZRV_FI_57	FI04	TEMERAO	30	AREA NON VOCATA	3
ZRV_FI_59	FI04	TRAVALLE	138	AREA NON VOCATA	23
ZRV_FI_80	FI04	PIANA FIORENTINA	437	AREA NON VOCATA	3
ZRV_PO_08	FI04	SCALDAGRILLO	7	AREA NON VOCATA	1
AAV_FI_04	FI05	CASTELFALFI	585	AREA NON VOCATA	54
AAV_FI_12	FI05	LE MURA	266	AREA VOCATA/NON VOCATA	20
AAV_FI_17	FI05	PIAGGIA	364	AREA VOCATA/NON VOCATA	44
AAV_FI_29	FI05	MONTANINE CASALI	135	AREA VOCATA/NON VOCATA	18
AAV_FI_33	FI05	CAVAGLIONE	40	AREA VOCATA	2
AFV_FI_02	FI05	BARBIALLA	1773	AREA VOCATA/NON VOCATA	126
AFV_FI_08	FI05	COIANO	962	AREA VOCATA NON VOCATA	105
AFV_FI_09	FI05	CORTINA FALAGIANA	446	AREA VOCATA/NON VOCATA	75
AFV_FI_12	FI05	GRICCIANO	447	AREA VOCATA/NON VOCATA	39
AFV_FI_24	FI05	LORO MARTIGNANA	769	AREA VOCATA/NON VOCATA	81
AFV_FI_25	FI05	MELETO CANNETO	225	AREA VOCATA/NON VOCATA	13
AFV_FI_30	FI05	OLIVETO	763	AREA VOCATA/NON VOCATA	95
AFV_FI_33	FI05	PATERNO	480	AREA NON VOCATA	28
AFV_FI_35	FI05	PILLO	570	AREA VOCATA/NON VOCATA	29
AFV_FI_39	FI05	SANT'ANTONIO	573	AREA VOCATA/NON VOCATA	27
AFV_FI_44	FI05	VICCHIO GIGLIOLA	464	AREA VOCATA/NON VOCATA	84
AFV_FI_50	FI05	CERRETO GUIDI	673	AREA VOCATA/NON VOCATA	44

UDG ZONA Riduz_caccia e contro

AFV_FI_52	FI05	ARTIMINO	195	AREA VOCATA/NON VOCATA	32
DGC_FI_38	FI05	SCANDICCI AV	2750	AREA VOCATA	308
DGC_FI_40	FI05	MONTALBANO AV	2250	AREA VOCATA	300
DGC_FI_41	FI05	MONTAIONE GAMBASSI AV	7331	AREA VOCATA	362
DGC_FI_43	FI05	VALDELSA ANV	30517	AREA NON VOCATA	1754
DGC_FI_44	FI05	MONTALBANO ANV	13494	AREA NON VOCATA	171
ZRV_FI_14	FI05	COLLERAMOLE	134	AREA NON VOCATA	5
ZRV_FI_19	FI05	FOGNETO CATIGNANO	617	AREA NON VOCATA	24
ZRV_FI_36	FI05	ORMICELLO	185	AREA NON VOCATA	5
ZRV_FI_48	FI05	S. LORENZO A COLLINE	79	AREA NON VOCATA	9
ZRV_FI_58	FI05	TERRA BIANCA	394	AREA NON VOCATA	24
ZRV_FI_61	FI05	VALLONE LAMA	152	AREA NON VOCATA	20
ZRV_FI_66	FI05	SPEDALETTO CHIESANUOVA	490	AREA NON VOCATA	50
ZRV_FI_68	FI05	MONTEPALDI	529	AREA NON VOCATA	63
ZRV_FI_69	FI05	LUCIGNANO	374	AREA NON VOCATA	9
ZRV_FI_71	FI05	UGOLINO	532	AREA NON VOCATA	50
ZRV_FI_72	FI05	GRANAIOLO	956	AREA NON VOCATA	23
ZRV_FI_73	FI05	PARETAIO	214	AREA NON VOCATA	20
ZRV_FI_74	FI05	I COLLI	894	AREA NON VOCATA	41
ZRV_FI_75	FI05	GUGNANI	461	AREA NON VOCATA	30
ZRV_FI_77	FI05	S. MINIATO A QUINTOLLE	602	AREA NON VOCATA	59
ZRV_FI_79	FI05	SPAZZAVENTO	16	AREA VOCATA	2
ZRV_FI_81	FI05	RINALDI CASTELPULCI SAN MARTINO	458	AREA NON VOCATA	48
AAV_LI_01	LI09	INSUESE	309	AREA VOCATA/NON VOCATA	3
AAV_LI_03	LI09	LE ARCADE	422	AREA VOCATA	47
AAV_LI_04	LI09	POGGIOLITONE	518	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
AAV_LI_06	LI09	VALLELUNGA 2	333	AREA VOCATA/NON VOCATA	14
DGC_LI_07	LI09	COLLINE LIVORNESI ANV	12266	AREA NON VOCATA	80
ZRV_LI_03	LI09	CROCINO	192	AREA NON VOCATA	2
ZRV_LI_12	LI09	LE PORCARECCE	87	AREA NON VOCATA	5
ZRV_LI_14	LI09	PARRANA S.G.	20	AREA NON VOCATA	1
ZRV_LI_26	LI09	VICARELLO	548	AREA NON VOCATA	6
ZRV_LI_29	LI09	GUASTICCE	374	AREA NON VOCATA	4
ZRV_LI_37	LI09	CASTEL'ANSELMO	559	AREA NON VOCATA	6
AAV_PI_03	PI14	FAUGLIA TRIPALLE	467	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
AAV_PI_10	PI14	SAN CARLO	293	AREA NON VOCATA	4
AFV_PI_02	PI14	BADIA DI MORRONA	492	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
AFV_PI_03	PI14	CAMUGLIANO	622	AREA NON VOCATA	9
AFV_PI_06	PI14	GELLO MATTACCINO	499	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
AFV_PI_14	PI14	PAGLIANA	485	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
AFV_PI_17	PI14	PIEVE A PITTI	549	AREA NON VOCATA	20
AFV_PI_26	PI14	CENAIA LAVAIANO	665	AREA NON VOCATA	9
DGC_PI_01	PI14	CASCIANA TERME AV	1060	AREA VOCATA	29
DGC_PI_05	PI14	CRESPINA LARI FAUGLIA AV	3087	AREA VOCATA	192
DGC_PI_28	PI14	4 02 ANV	9243	AREA NON VOCATA	126
DGC_PI_30	PI14	4 04 ANV	9266	AREA NON VOCATA	27
DGC_PI_31	PI14	4 05 ANV	9847	AREA NON VOCATA	53
DGC_PI_34	PI14	4 08 ANV	9749	AREA NON VOCATA	133
ZRV_PI_06	PI14	CHIANNI	372	AREA NON VOCATA	5
ZRV_PI_07	PI14	ECINA	169	AREA VOCATA/NON VOCATA	2
ZRV_PI_09	PI14	GELLO	326	AREA NON VOCATA	4
ZRV_PI_13	PI14	IL NESPOLO	176	AREA NON VOCATA	3
ZRV_PI_18	PI14	LATIGNANO	270	AREA NON VOCATA	4
ZRV_PI_20	PI14	LE CAPANNACCE	8	AREA NON VOCATA	1
ZRV_PI_21	PI14	LE COLLINE	233	AREA NON VOCATA	3
ZRV_PI_22	PI14	LE VALLI	153	AREA NON VOCATA	2
ZRV_PI_23	PI14	LUCIANA	493	AREA NON VOCATA	7
ZRV_PI_25	PI14	MASSERIA	89	AREA NON VOCATA	1
ZRV_PI_42	PI14	VALTRIANO	183	AREA NON VOCATA	3
AAV_PI_12	PI15	COLLEOLI	204	AREA VOCATA	7
AAV_PI_13	PI15	LA CAVA	377	AREA NON VOCATA	14
AAV_PI_14	PI15	LA CERBANA	155	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
AAV_PI_16	PI15	MONTEFOSCOLI	249	AREA NON VOCATA	15
AAV_PI_17	PI15	MONTI	280	AREA VOCATA/NON VOCATA	10
AAV_PI_19	PI15	SAN MICHELE	349	AREA VOCATA	13
AAV_PI_22	PI15	VILLA SALETTA	414	AREA VOCATA/NON VOCATA	15
AAV_PI_24	PI15	CAVAGLIONE	175	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
AFV_PI_07	PI15	GHIZZANO	712	AREA VOCATA/NON VOCATA	50
AFV_PI_08	PI15	IL ROGLIO	483	AREA NON VOCATA	17
AFV_PI_10	PI15	MELETO CANNETO	685	AREA VOCATA/NON VOCATA	38
AFV_PI_13	PI15	MONTELOPIO	412	AREA VOCATA/NON VOCATA	18
AFV_PI_15	PI15	PECCIOLI	659	AREA VOCATA/NON VOCATA	35
AFV_PI_16	PI15	PELAGACCIO	427	AREA NON VOCATA	15
AFV_PI_19	PI15	PRATELLO	455	AREA VOCATA/NON VOCATA	16
AFV_PI_24	PI15	USIGLIANO	427	AREA VOCATA	41
AFV_PI_27	PI15	BARBIALLA	117	AREA VOCATA/NON VOCATA	4
AFV_PI_29	PI15	COIANO	32	AREA VOCATA NON VOCATA	1
DGC_PI_19	PI15	PALAIA 1 AV	2776	AREA VOCATA	174
DGC_PI_20	PI15	PALAIA 2 AV	6428	AREA VOCATA	447
DGC_PI_36	PI15	5 02 ANV	11306	AREA NON VOCATA	38
DGC_PI_37	PI15	5 03 ANV	3722	AREA NON VOCATA	134
ZRV_PI_31	PI15	PECCIOLI	96	AREA NON VOCATA	3
ZRV_PI_34	PI15	PONTEDERA	379	AREA NON VOCATA	14
ZRV_PI_47	PI15	PONTE A ELSA	43	AREA NON VOCATA	2
ZRV_PI_48	PI15	LA SERRA	147	AREA NON VOCATA	5

Allegato A SEZIONE A2 “AREE NON CACCIABILI”

COD_UDG	COMPR	NOME	AREA UDG (ha)	VOC_CING	PIANO PRELIEVO 2026-27
AAC_FI_04	FI04	CAMAGGIORE	24	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_10	FI04	CASANUOVA	17	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_17	FI04	CUPO	106	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
AAC_FI_18	FI04	GUALDO	63	AREA VOCATA/NON VOCATA	3
AAC_FI_19	FI04	I CONFIENTI	239	AREA VOCATA/NON VOCATA	12
AAC_FI_24	FI04	IL CAPITANO	23	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_27	FI04	IL FORNO	162	AREA VOCATA/NON VOCATA	8
AAC_FI_30	FI04	LE FONTI	18	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_33	FI04	LE VALLI	4	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_37	FI04	MONTEPOLI	13	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_60	FI04	VALLE	1	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_FI_61	FI04	BORDIGNANO	60	AREA VOCATA/NON VOCATA	3
AAC_FI_62	FI04	CASTRO SAN MARTINO	1	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_FI_63	FI04	LE SERRE	50	AREA VOCATA/NON VOCATA	2
ZDP_FI_05	FI04	CORRIDOIO EST PIANA FIORENTINA	1308	AREA VOCATA/NON VOCATA	68
ZDP_FI_14	FI04	GABBIANELLO	176	AREA VOCATA/NON VOCATA	9
ZDP_FI_15	FI04	I RENAI	225	AREA VOCATA/NON VOCATA	12
ZDP_FI_16	FI04	LA ROCCHETTA	49	AREA VOCATA/NON VOCATA	3
ZDP_FI_17	FI04	LUNGARNO ROSANO	849	AREA VOCATA/NON VOCATA	44
ZDP_FI_21	FI04	PIANTAMALANNI	29	AREA VOCATA/NON VOCATA	2
ZDP_FI_29	FI04	VALLE DEL MUGNONE M. CECERI VINCIGLIATA	1007	AREA VOCATA/NON VOCATA	53
ZDP_PO_01	FI04	BOGAIA	134	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
ZRC_FI_04	FI04	COLLINA	522	AREA VOCATA/NON VOCATA	27
ZRC_FI_06	FI04	CORNOCCHIO MONTI	1133	AREA VOCATA/NON VOCATA	59
ZRC_FI_25	FI04	SETTEMERLI	922	AREA VOCATA/NON VOCATA	48
ODP_FI_01	FI04	BELVEDERE	623	AREA VOCATA/NON VOCATA	33
ODP_FI_02	FI04	COMPLESSO DEMANIALE GIOGO CASAGLIA	3886	AREA VOCATA/NON VOCATA	203
ODP_FI_03	FI04	MONTESENARIO	134	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
ODP_FI_04	FI04	VILLA DEMIDOFF	156	AREA VOCATA/NON VOCATA	8
FCH_PO_07	FI04	VILLA VITTORIA	5	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_FI_20	FI05	I FONTINI	7	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_FI_40	FI05	PALINA	2	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_FI_43	FI05	PIOVOLA	3	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_FI_45	FI05	POGGIO CAPPONI	334	AREA VOCATA/NON VOCATA	20
ZDP_FI_03	FI05	CASSE DI ESPANSIONE DI VILLA CASTELLETTI	34	AREA VOCATA/NON VOCATA	2
ZDP_FI_06	FI05	FIBBIANA CORTENUOVA	819	AREA VOCATA/NON VOCATA	48
ZDP_FI_07	FI05	FIRENZE	9513	AREA VOCATA/NON VOCATA	557
ZDP_FI_08	FI05	FIUME ELSA	125	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
ZDP_FI_09	FI05	FONDO CHIUSO CICO MENDEZ	33	AREA VOCATA/NON VOCATA	2
ZDP_FI_10	FI05	FONTANELLA	41	AREA VOCATA/NON VOCATA	2
ZDP_FI_18	FI05	MARCIGNANA	869	AREA VOCATA/NON VOCATA	51
ZDP_FI_24	FI05	SAN VITO	107	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
ZDP_FI_30	FI05	ASTA ARNO	920	AREA VOCATA/NON VOCATA	54
ZRC_FI_02	FI05	BRACCIATICA	705	AREA VOCATA/NON VOCATA	41
ZRC_FI_03	FI05	CASTAGNETO	676	AREA VOCATA/NON VOCATA	40
ZRC_FI_11	FI05	LE MANDRIE	457	AREA VOCATA/NON VOCATA	28
ZRC_FI_13	FI05	MONTELLORI VAL BUGIANA	363	AREA VOCATA/NON VOCATA	21
ZRC_FI_17	FI05	PETROIO	1262	AREA VOCATA/NON VOCATA	74
ZRC_FI_24	FI05	SAMMONTANA MONTEVAGO	715	AREA VOCATA/NON VOCATA	42
ZRC_FI_29	FI05	TINAIA	352	AREA VOCATA/NON VOCATA	21
ZRC_FI_30	FI05	TORRI	861	AREA VOCATA/NON VOCATA	50
AAC_LI_06	LI09	LA CERRETA	8	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
ZDP_LI_01	LI09	BISCOTTINO	58	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
ZDP_LI_06	LI09	OASI LA CONTESSA	72	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
ZDP_LI_09	LI09	PRATINI CONTESSA	42	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_LI_82	LI09	RAMINGHI	44	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_LI_90	LI09	TRAXLER	22	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
RR_LI_02	LI09	OASI DELLA CONTESSA	89	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
RR_LI_03	LI09	MONTI LIVORNESI	3079	AREA VOCATA/NON VOCATA	34
AAC_PI_01	PI14	ACCIAIOLO	4	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_PI_12	PI14	CASCIANA T. - PIETRE ROSSE	13	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_24	PI14	IL SOLENGO	5	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_PI_28	PI14	LA ROSA	246	AREA VOCATA/NON VOCATA	3
AAC_PI_29	PI14	LA TAVOLA	8	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_30	PI14	LA VALLE	3	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_PI_37	PI14	PODERE CAMONE	13	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_39	PI14	POZZAVILLA	26	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_41	PI14	S. ANDREA	10	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
ZRC_PI_04	PI14	CALCINAIA	622	AREA VOCATA/NON VOCATA	9
ZRC_PI_05	PI14	CAPANNOLI TERRICCIOLA	953	AREA VOCATA/NON VOCATA	13
ZRC_PI_07	PI14	CASCIANA TERME	382	AREA VOCATA/NON VOCATA	5
ZRC_PI_09	PI14	IL POGGIONE	536	AREA VOCATA/NON VOCATA	7
ZRC_PI_10	PI14	LE RENE	1146	AREA VOCATA/NON VOCATA	15
ZRC_PI_11	PI14	LORENZANA	470	AREA VOCATA/NON VOCATA	6
ZRC_PI_13	PI14	NAVACCHIO	1383	AREA VOCATA/NON VOCATA	19
ZRC_PI_14	PI14	ORCIANO	594	AREA VOCATA/NON VOCATA	8
ZRC_PI_18	PI14	TERRA ROSSA	395	AREA VOCATA/NON VOCATA	5
ODP_PI_03	PI14	I POGGINI	241	AREA VOCATA/NON VOCATA	3
FCH_PI_08	PI14	MARCONCINI NINO ERALDO	11	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_16	PI14	SANDAKOV ANDREY - SANDAKOVA MARIA	5	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
FCH_PI_21	PI14	MUCELLI SILVIO	1	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
FCH_PI_24	PI14	AAV FAUGLIA TRIPALLE	26	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
PAR_PI_01	PI14	PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI	23144	AREA VOCATA/NON VOCATA	317
AAC_PI_16	PI15	COLDILEGNO	4	AREA VOCATA/NON VOCATA	1

UDG ZONA Riduz_caccia e contro

AAC_PI_18	PI15	GLI SCOPAI	14	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_19	PI15	I BASSI CON SPARO	4	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_20	PI15	I BASSI SENZA SPARO	3	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
AAC_PI_22	PI15	IL BERCINO	2	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
AAC_PI_45	PI15	SAN VINCENZO	150	AREA VOCATA/NON VOCATA	5
AAC_PI_47	PI15	I CASOTTI	1	AREA VOCATA/NON VOCATA	0
ZRC_PI_19	PI15	VARRAMISTA	1254	AREA VOCATA/NON VOCATA	45
FCH_PI_05	PI15	POGGIO AI PLATANI SOCIET AGRICOLA DI SAVIANO CHIA	25	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_06	PI15	SOC. AGRICOLA BARBIALLA S.R.L.	6	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_14	PI15	AZ. AGR. ROMILDA	100	AREA VOCATA/NON VOCATA	4
FCH_PI_18	PI15	SOC. AGR. PIER DELLE VIGNE - CAVALLINI FRANCESCO	6	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_22	PI15	MASSIMO GORI	3	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_23	PI15	SOC. GREENBUILDING	5	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_26	PI15	SOC. AGRICOLA TENUTA DI GHIZZANO	14	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_28	PI15	IN SERRATA S.S.A.	29	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_30	PI15	FATTORIA DI MARGHERITA	40	AREA VOCATA/NON VOCATA	1
FCH_PI_31	PI15	SOC. AGR. IL POMO D'ORO	13	AREA VOCATA/NON VOCATA	1

LEGENDA	DGC	DISTRETTO GESTIONE CINGHIALE
	AFV	AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA
	AAV	AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA
	AAC	AREA ADDESTRAMENTO CANI
	ZDP	ZONA DI PROTEZIONE
	ZRC	ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
	ZRV	ZONA DI RISPETTO VENATORIO
	ODP	OASI DI PROTEZIONE
	RN	RISERVA NATURALE STATALE
	RR	RISERVA NATURALE REGIONALE
	PAN	PARCO NAZIONALE
	PAR	PARCO REGIONALE
	DER	DEMANIO REGIONALE
	FCH	FONDI CHIUSI

SEZIONE B1

Attuazione ORDINANZA Commissario Straordinario PSA n. 4/2026 - Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.

1.DEFINIZIONI

Zona infetta

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana.

Zona di restrizione di tipo III – ZR III (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

Zona di restrizione di tipo II – ZR II (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo I – ZR I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV)

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali.

Zona di Riduzione della densità di cinghiale

A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

Zone indenni

Tutto il restante territorio regionale.

Operatori abilitati al controllo e limitazioni

Personale in possesso dell’abilitazione art. 37 L.R. 3/94 e/o art. 51 L.R. 3/94 oltre a quelli individuati dal decreto ministeriale 13 giugno 2023.

ACL

Autorità (sanitaria) competente locale:

ACR

Autorità (sanitaria) competente regionale:

Polizia Provinciale: corpi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana di Firenze

Unità di gestione (UDG)

Aree delimitate oggetto di gestione faunistica del cinghiale, caratterizzate da individuazione numerica (cod. UDG) e cartografica (Portale regionale Geoscopio) univoca. Ciascuna UDG ha un proprio titolare/referente di gestione, un proprio piano di prelievo ed un elenco di operatori utilizzabili per gli interventi. Sono UDG, ad esempio: i Distretti di gestione del cinghiale degli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati, le aree protette della l.r. n. 30/2015 e l. n. 394/1991.

2. MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO E CONTROLLO FAUNISTICO NELLE ZONE A RESTRIZIONE E ZONE INDENNI.

2.1 ZONE A RESTRIZIONE II E III

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV.

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*.

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo e contenimento faunistico:

Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento e forme collettive con 3 cani e un massimo di 20 persone per unità di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre.**

***"Sono consentite le attività di controllo faunistico con la forma collettiva condotte contemporaneamente ma disgiunte spazialmente nella stessa UDG, ma in settori diversi della medesima Unità di gestione"

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Altre specie

Prelievo venatorio: vietato con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

2.2 ZONE A RESTRIZIONE I

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione I non ricadenti nella Zona CEV

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Eventuali deroghe (su attività venatoria) potranno essere concesse da parte del Commissario Straordinario come previsto dal comma 18 art. 4 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 . I capi abbattuti in attività venatoria in deroga e nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalle norme. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*.

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la "cerca" a piedi o da veicolo, le forme collettive con 3 cani ed un massimo di 20 persone per UDG del cinghiale (es. distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno.

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

2.3 ZONA CEV

Quanto di seguito vale indipendentemente dalla tipologia delle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

Consentite le attività di depopolamento attuate con il controllo faunistico tramite trappolaggio e tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento.

Nei comuni della Zona CEV in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi è autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con 1 cane limiere (cane abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice ENCI) e 6 operatori abilitati.

Nella Zona CEV il Commissario Straordinario alla PSA, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga a quanto sopra riportato.

Le attività di campionamento e gestione di tutti i capi abbattuti sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Altre specie

Il prelievo venatorio: è vietato in forma collettiva con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale e tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Dette attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

2.4 ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DI CINGHIALE

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito dal 1 settembre al 28 febbraio in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana nel calendario venatorio regionale. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale.

I capi abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico, devono essere testati per la PSA e *Trichinella* spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

Divieto di eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico

2.5 ZONA INDENNE

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

3 OPERATORI

ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONE II, III E ZONA CEV

Tutte le figure incaricate di svolgere le attività di controllo faunistico devono essere adeguatamente formate dall'Autorità competente locale (di seguito ACL), in materia di biosicurezza.

Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di controllo faunistico nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere alla polizia provinciale, o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in dette zone in forma esclusiva.

Gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attività venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone indenni).

È comunque prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 (art. 4 comma 5) una possibilità di deroga per poter svolgere l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione e zone indenni) gli operatori abilitati trasmettono alla polizia provinciale o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV). Nell'autocertificazione volta alla deroga deve essere indicata la zona ad alto rischio in cui è stata svolta la precedente attività di controllo. Ciò al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. Prima di prendere parte ad attività di depopolamento in zone a minor rischio i mezzi, le attrezzature e i cani devono rispettare quanto indicato nell'allegato 3 della presente Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

Oltre a quanto richiamato in precedenza, per ogni UDG devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC. Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata;
- b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare, e a distanza comunque minima di tre mesi;
- c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DI CINGHIALE

La formazione in materia di biosicurezza di tutti gli operatori che effettuano abbattimenti di cinghiali sia in caccia sia in controllo, NON è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Al fine di velocizzare e coordinare le attività di campionamento, funzionali ad un incremento degli abbattimenti, l'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa

applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

È necessario che per ogni squadra di caccia al cinghiale e per ogni distretto di gestione in ANV del cinghiale, siano formati* uno o più cacciatori per le procedure di prelievo dei campioni [*Corso "Persona Formata" ai sensi della D.G.R.T. 528/2023, Corso di biosicurezza erogato dall'ACL]

Gli operatori che svolgono o hanno svolto l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a restrizione nei confronti della specie cinghiale, devono produrre l'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 s.m.i..

ZONA INDENNE

La formazione in materia di biosicurezza di tutti gli operatori che effettuano abbattimenti di cinghiali sia in caccia sia in controllo, NON è obbligatoria ma fortemente raccomandata.

Gli operatori che svolgono o hanno svolto l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a restrizione nei confronti della specie cinghiale, devono produrre l'autocertificazione di cui all'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

4. PIANO DI BIOSICUREZZA

Ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone (zone di restrizione III, II, I, CEV), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto Faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'ACL per approvazione e deve contenere l'elenco:

- (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare;
- (ii) delle strutture identificate per il conferimento delle carcasse;
- (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte.

Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

L'Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo del cinghiale, deve inviare tempestivamente il piano di gestione della biosicurezza autorizzato dall'ACL alla Polizia Provinciale competente per territorio.

SEZIONE B2

Attuazione del Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna (ai sensi dell'Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026)

1. PREMESSA

Il Piano si applica nei territori delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici

Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati. [ART.1 Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026]

2. DEFINIZIONI

Ad integrazione delle indicazioni contenute nella SEZIONE B1 del presente Allegato, si riportano le definizioni coerenti con l'Ordinanza Commissario Straordinario PSA n. 7/2026 di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n.7/2026.

Tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza Commissariale sopracitata, con particolare riferimento alle “Strategie specifiche di intervento”, si ritiene necessario schematizzare le definizioni delle Zone A, B e C e le relative modalità di abbattimento ai fini di una corretta applicazione del Piano. Tutto ciò al fine di consentire agli attuatori del Piano (SV USL, Polizie Provinciali, ATC, AFV/AAV, Aree Protette) l'individuazione puntuale e chiara della zonizzazione prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026.

Zona A

I confini territoriali della Zona A corrispondono alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) ricadente nelle Zone II (2) e III (3).

Zona B

I confini territoriali della Zona B corrispondono alla Zona I (1), al cui interno vengono identificati i corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II.

Zona C

I confini territoriali della Zona C corrispondono alle aree INDENNI corrispondenti alla Zona di Riduzione della densità di cinghiale di cui all'art. 5 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

3. MODALITÀ SPECIFICHE DI INTERVENTO [art 2 Ordinanza CS-PSA n.7/2026]

ZONA A

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo e contenimento faunistico:

- 1) Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento.
- 2) Sono autorizzate dal Commissario (nazionale) per la PSA, forme di collettive di controllo faunistico con al massimo 3 cani e senza limiti di persone esclusivamente nelle Unità di Gestione (UDG) del cinghiale con sensibilità della sorveglianza elevata. Le modalità di comunicazione della suddetta autorizzazione sono stabilite dalla Struttura Commissariale.
- 3) Oltre a quanto indicato nell'Ordinanza CS-PSA 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche (porzioni o intere UDG) individuate dal Commissario Straordinario alla PSA (nazionale) e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico.

ZONA II NON RICADENTE IN ZONA A (Zona CEV inclusa nelle Zone di RESTRIZIONE II, III)

In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza CS-PSA 4/2026, nella zona di restrizione 2 e 3 non ricadente nella Zona A/zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone

Altre specie

Prelievo venatorio: vietato in forma con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

ZONA B (Zona di RESTRIZIONE I)

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate*

*Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 Ordinanza CS-PSA n.4/2026 e s.m.i., in deroga al divieto commi 1 e 2 del suddetto articolo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'utilizzo di zone di addestramento cani esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone in restrizione per peste suina africana. Tali attività devono avvenire nel rispetto dell'allegato 1 e 3 alla citata Ordinanza in materia di biosicurezza.

Controllo faunistico e contenimento :

1. Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la “cerca” a piedi o da veicolo o da appostamento.

2. Nei territori delle UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere effettuati anche interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani.

3. Nelle porzioni di UDG che ricadono a sud dell'autostrada A11 Firenze – Viareggio, in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali, è possibile effettuare il depopolamento anche con interventi collettivi senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato.

Quando un'UDG con sensibilità della sorveglianza alta ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 nella sezione ‘Operatori’ in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026.

ZONA C

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI.

La forma singola ha inizio il 20 settembre.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana da tutti gli operatori indicati nel piano di controllo regionale.

I capi abbattuti sia durante il prelievo venatorio, sia durante il controllo faunistico, devono essere testati per la PSA e *Trichinella* spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

4. Articolazione territoriale e temporale degli abbattimenti

Le modalità di abbattimento nelle zone a restrizione e riduzione, secondo la zonizzazione prevista dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026, sono integrate nel quadro modulare delle attività di eradicazione della PSA previste Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna.

5. Operatori

vedi relativo capitolo sezione B1

6. Piano Biosicurezza

vedi relativo capitolo sezione B1